

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, VALORI, BRANCA, CIPELLINI, ARNONE, CHIAROMONTE, COSSUTTA, PECCHIOLI, COLOMBI, ZUCCALA, BERMANI, FOSSA, COLAJANNI, FABIANI, ADAMOLI, VALENZA, DEL PACE, POERIO, BORSARI, LI VIGNI, FERRALASCO, SEGRETO, VIGNOLO, PIVA, VIGNOLA, CORRETTO, GAROLI, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BOLDRINI, PIOVANO, BONAZZI, CAVALLI, GADALETA, SGHERRI, FERRUCCI, MARI, BORRACCINO, SPECCHIO, MARANGONI, CALIA, URBANI, CHINELLO, VERONESI, PETRONE, D'ANGELOSANTE, MANCINI, DE FALCO, ZAVATTINI, CEBRELLI, BIANCHI, PELLEGRINO, PETRELLA, CANETTI, SCARPINO, GERMANO, ARTIOLI, BRUNI, CORBA, MAFFIOLETTI, ABENANTE, CALAMANDREI, FUSI, BERTONE, LUGNANO, MERZARIO, PAPA e PELUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972

Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — Una crisi di vaste proporzioni, che si acuisce di anno in anno, ha da tempo investito l'esercizio della caccia.

Al progressivo aumento del numero dei cacciatori (indotto da varie cause connesse anche all'irrazionale sviluppo socio-economico del nostro Paese) ha corrisposto una altrettanto progressiva diminuzione del territorio adatto alla caccia per l'estendersi della urbanizzazione con tutta la sua rete di infrastrutture. Inoltre i complessi industriali (soltanto in trascurabile parte muniti di impianti di depurazione) vanno sempre più inquinando le acque dei fiumi, dei laghi e del mare con i loro residui velenosi, mentre in agricoltura si assiste all'uso massiccio ed incontrollato di antiparassitari e diserban-

ti irrorati indiscriminatamente anche con mezzi aerei.

Tutto ciò non poteva che condurre, soprattutto per la falceria di ogni specie di fauna selvatica prodotta dall'inquinamento dell'ambiente naturale, al depauperamento del patrimonio faunistico stanziale e migratorio, cui hanno contribuito non indifferentemente anche certe indiscriminate bonifiche « integrali », dissennati disboscamenti e la degradazione fisica di vastissimi territori conseguente all'abbandono della terra da parte della popolazione contadina a causa della permanente crisi dell'agricoltura.

Ha aggravato ulteriormente la situazione la carenza di un'ideale e moderna normativa che regolasse l'intera materia sulla base di

una democratica organizzazione del territorio venatorio fondata su pubbliche istituzioni di protezione e di incremento del patrimonio faunistico; della protezione della fauna selvatica in generale e della difesa dell'ambiente naturale dai vari fattori inquinanti, di spoliazione e di degradazione; di una più razionale disciplina di caccia tale da rendere compatibile l'esercizio venatorio con il mantenimento degli equilibri ecologici floro-faunistici e fondata soprattutto sulla nuova realtà delle autonomie regionali.

L'anacronistica legislazione in vigore (testo unico del 1939 e successive insufficienti modifiche) consente ancora, infatti, una organizzazione del territorio venatorio in cui trovano largo spazio istituti di carattere privilegiato, quali le riserve e bandite private, i fondi chiusi, gli appostamenti fissi con vaste e talvolta vastissime zone di rispetto; favorisce una gestione delle bandite demaniali che in sostanza nega una loro più consona utilizzazione faunistica e venatoria ostacolando d'altra parte il necessario contatto dell'uomo con la natura, mentre non prevede mezzi finanziari sufficienti allo sviluppo di una adeguata rete di strutture pubbliche di protezione e faunistico-venatorie.

Tale legislazione inoltre è del tutto sprovista di strumenti capaci di salvaguardare la fauna e l'ambiente dalle aggressioni chimiche sopra ricordate e dalle speculazioni cui oggi è volto essenzialmente l'istituto riservistico; infine col dichiarato proposito di instaurare alcune limitazioni per una più razionale disciplina venatoria, essa ha dato il via, con le aberranti zone di caccia controllata a pagamento, ad uno sfrenato consumismo speculativo del selvatico che non ha niente di razionale, nè di protettivo.

Questo, all'interno di una concezione accentrata e burocratica che limita gravemente l'autonomia delle Regioni nella materia.

Tale preoccupante situazione, che avrebbe dovuto richiamare da tempo l'attenzione dei pubblici poteri, è stata finora caratterizzata da notevole inerzia e disinteresse, soprattutto per quanto concerne la parte finanziaria, cui sono legati i più gravi problemi della caccia, certamente ancora non risolti col trasferimento alle Regioni del par-

ziale provento delle sovratasse. Sono ormai di storica memoria le vicende della commissione che il Ministero dell'agricoltura, a seguito di un preciso impegno di Governo, avrebbe dovuto incaricare della riforma dell'intero testo unico e che doveva ultimare i suoi lavori nell'ottobre del 1968!

Eppure la caccia ha cessato da tempo di essere soltanto un fatto sportivo per diventare un grande fenomeno sociale ed economico: si è calcolato che oltre un sesto della popolazione italiana vi sia interessata con oltre un milione e seicentomila praticanti, con le centinaia di migliaia di lavoratori delle fabbriche d'armi, di munizioni e dei numerosissimi accessori per la caccia, i commercianti di tali prodotti, le guardie venatorie e guardiacaccia, gli impiegati e i tecnici delle associazioni venatorie, gli allevatori e commercianti di selvaggina, gli allevatori ed addestratori di cani, oltre alle numerose categorie largamente interessate al turismo venatorio in crescente sviluppo. Con un apporto all'economia nazionale di circa 200 miliardi annui.

Imprescindibile ed urgente è pertanto l'esigenza che il Parlamento discuta ed approvi un nuovo provvedimento sulla materia che possa consentire, secondo il dettato costituzionale, leggi venatorie regionali svincolate dai limiti e dagli schemi ormai superati della normativa vigente.

L'Ente Regione potrà assolvere a compiti di decisiva importanza per la ricostituzione del semidistrutto patrimonio faunistico, per la protezione e la tutela degli ambienti naturali, per la soppressione di intollerabili privilegi che per la loro natura e per l'uso speculativo cui sono stati finalizzati non trovano rispondenza in alcun interesse pubblico e sono unicamente di remora ad un nuovo democratico assetto della caccia italiana.

Le Regioni, più vicine e sensibili del potere centralizzato dello Stato alle esigenze venatorie locali, così varie per usi e costumi, per tipi di fauna, per le profonde differenze e condizioni climatologiche, topografiche, altimetriche e agricole, potranno bene operare per la caccia sempre che abbiano assicurati gli indispensabili mezzi legislativi e finanziari e la loro piena e sostanziale potestà decisionale.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare e che la presente relazione accompagna, fissa, nel quadro delle considerazioni che precedono, alcuni principi fondamentali che investono le decrepite strutture del testo unico ed alcuni principi più strettamente tecnici, suggerendo modifiche ed ammodernamenti dettati dalle infelici esperienze del passato.

Esso poggia su alcuni concetti base che vanno da una completa ristrutturazione e contemporanea valorizzazione del territorio venatorio al decentramento dei poteri; da mutati rapporti tra caccia e agricoltura a nuove norme per la protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica; dalla destinazione ai servizi della caccia di tutti i proventi delle tasse di concessione ad un valido contributo dello Stato per un moderno ed efficiente servizio di vigilanza.

Con la proposta abrogazione del testo unico del 1939 e successive modifiche e di tutte le altre norme, leggi e decreti in materia di protezione della selvaggina ed esercizio della caccia (articolo 2) si è inteso sgombrare il campo da una legislazione anacronistica e tecnicamente non qualificata, alla quale è da imputarsi la grave crisi attuale.

L'articolo 1 afferma in modo netto i poteri legislativi delle Regioni a statuto ordinario in materia venatoria: ogni tendenza a limitare o svilire tali poteri va decisamente respinta perchè, come si è detto, la esperienza ha insegnato come sia velleitaria ed antidemocratica la pretesa di regolare con una legge unica l'esercizio della caccia su tutto il territorio nazionale.

Con gli articoli 9 e 11 si è inteso precisare il reperimento, la distribuzione e l'impiego dei mezzi finanziari. Tutti i proventi delle tasse di concessione e delle ammende per reati venatori vanno alla Regione, che li utilizzerà secondo i criteri previsti, poichè la autorizzazione all'esercizio della caccia è atto amministrativo e in quanto tale è di competenza regionale anche sotto il profilo erariale. (Resta, naturalmente, agli organi dello Stato — articolo 9 — la competenza dell'autorizzazione al porto d'armi).

Questa norma permetterà alla Regione di superare le difficoltà di carattere eco-

nomico per l'espletamento dei vari e costosi servizi della caccia (ripopolamento, sorveglianza, tutela dell'equilibrio naturale — secondo il nuovo concetto di cui all'articolo 8 sul controllo dei « predatori » —, gestione delle zone di ripopolamento, oasi di protezione, parchi, eccetera, e ricostituzione di ambienti naturali) per i quali finora lo Stato è intervenuto in misura del tutto insufficiente (un ventesimo circa dei proventi).

All'articolo 6 si è ritenuto opportuno ribadire i principi di definizione della selvaggina e della proprietà di essa, sulla base del principio della *res nullius* del resto già affermato e ribadito nel codice civile (articoli 842 e 923).

Tale nostra scelta sullo stato giuridico della selvaggina, va intesa come l'unico principio attualmente da sostenere a tale riguardo per respingere alcune tendenze che pericolosamente sono affiorate, cioè quella di non considerare selvaggina gli animali da caccia allevati artificialmente e quella, ancor più grave, secondo la quale il proprietario o possessore della terra dovrebbe esserlo anche della selvaggina che su di essa vive, aprendo la via, di fatto, al medioevale *jus prohibendi*.

Vengono fissati (articolo 16) i nuovi criteri di organizzazione e utilizzazione del territorio venatorio: l'istituto riservistico, fonte di speculazione e di esoso privilegio e pertanto ostacolo ad una ristrutturazione ambientale naturalistico-venatoria, viene gradualmente abolito. Così come viene a cessare l'egoistica istituzione della bandita privata; limiti territoriali vengono fissati per il fondo chiuso (articolo 14).

È prevista la trasformazione di alcuni di questi territori a seconda della loro idoneità, in zone di ripopolamento e cattura od in oasi di protezione, sosta e rifugio; la valorizzazione delle bandite demaniali ai fini venatori e del pubblico godimento di tali preziosi patrimoni naturali; una nuova regolamentazione e conduzione dei parchi nazionali e regionali nel quadro della protezione della fauna e della flora.

A questo fine, di carattere prioritario, viene istituito all'articolo 30 il divieto all'uso dei prodotti clororganici in agricoltura, poi-

chè, pur presentando essi un minor grado tossico rispetto ad altre sostanze chimiche in uso nelle campagne, sono a lungo termine i più dannosi per il fatto che non essendo essi biodegradabili si fissano nei tessuti animali, non solo evidentemente dei selvatici (fra i quali aprono larghi vuoti e producono sterilità) ma anche dell'uomo, attraverso una precisa catena biologica alimentare. Severi limiti vengono inoltre posti all'uso agricolo delle altre sostanze chimiche, fissando gravi pene per i trasgressori.

Questa ed altre norme introdotte col presente disegno di legge non intendono ovviamente, costituire una normativa specifica sulla protezione della natura che è tempo ormai sia affrontata dal potere legislativo. Esse mirano soltanto a costituire una prima necessaria premessa per successive misure di difesa dell'ambiente e della fauna.

Sempre in tema di tutela degli equilibri naturali, all'articolo 24 si introducono norme per la salvaguardia della integrità delle specie autoctone dalla esiziale pratica delle immissioni di selvatici provenienti da altri Paesi, effettuata in modo incontrollato e non autorizzato. Tali immissioni infatti hanno procurato gravi alterazione del patrimonio faunistico nazionale con la diffusione tra la fauna selvatica di malattie sinora sconosciute e con l'imbastardimento di alcune stirpi pregiate.

Affinchè sul piano regionale trovino organica soluzione i problemi relativi alla difesa del patrimonio faunistico nazionale e dell'ambiente naturale, con l'articolo 44 viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura una commissione interregionale con il compito, fra gli altri, di esaminare gli interventi governativi per la difesa del suolo e la protezione della natura nei loro riflessi sull'attività venatoria, al fine di coordinare tali interventi con quelli di competenza delle Regioni.

Per gli organi tecnici amministrativi locali (regionali, provinciali e comunali) competenti in materia venatoria, si auspica che il loro ruolo sia di natura esclusivamente consultiva, affidandosi l'intero potere decisionale agli organi elettivi.

Fra i concetti limitativi dei mezzi di caccia, va segnalato quello dell'uso di armi, portatili o non, di calibro superiore al 12 (articolo 29).

Altro grosso problema a tutt'oggi insoluto è quello della sorveglianza. La legge vigente affida la vigilanza ad una quantità di agenti (polizia giudiziaria, guardie giurate e campestri, guardie dei consorzi idraulici e forestali, guardiacaccia dei comitati provinciali della caccia, guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e riserve, guardie volontarie delle associazioni venatorie) ma in effetti una sorveglianza seria ed efficiente non è mai esistita, col risultato che il bracconaggio abituale e occasionale è dilagato in modo preoccupante, in una con l'indisciplina ed il malcostume.

Con l'articolo 35 si stabilisce la costituzione di corpi regionali di polizia venatoria che agiscono in collaborazione con il corpo forestale dello Stato: l'affinità delle attribuzioni dei due corpi potrà facilitare la soluzione dell'importante problema della sorveglianza a cui è strettamente legata la protezione della fauna, degli ambienti naturali e del patrimonio agricolo-forestale. Tale collaborazione potrebbe estrinsecarsi in modo più organico ed efficiente ove il corpo forestale dello Stato non fosse stato sottratto ai poteri delle Regioni con l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 (decreto delegato) per cui appare opportuno provvedere all'inquadramento di tale corpo di vigilanza nell'ambito regionale.

Alla questione della sorveglianza è legata quella delle sanzioni: si è ritenuto qui seguire il criterio di inasprire le pene per i reati che possono procurare maggior danno alla fauna (caccia notturna, in tempo di divieto, con mezzi vietati, eccetera) ed all'ambiente naturale e per quelli che, con l'abusiva apposizione di tabelle o con altri arbitrari divieti tendono a limitare illegittimamente l'esercizio venatorio.

Quello delle associazioni venatorie (articoli 45 e 46) è altro settore da sottoporre a modifiche. Nell'attuale crisi della caccia la anomala situazione dell'associazionismo

venatorio non fa che incoraggiare la subdola e interessata campagna in atto contro l'esercizio venatorio ed i cacciatori, campagna portata avanti da quelle stesse forze che mirano a sovvertire in senso reazionario i principi che debbono costituire la base irrinunciabile di una legislazione democratica (definizione di selvaggina, principio della *res nullius*, libero accesso dei cacciatori nei terreni non vincolati per motivi di pubblica utilità).

Una confederazione delle associazioni venatorie, che noi prefiguriamo all'articolo 45, dovrà riunire le libere associazioni su un piano di parità secondo il principio che fu calpestato dalle liberticide leggi fasciste. Nulla giustifica, anche sul piano della eguaglianza di diritti fra i cittadini, prescritta dalla Costituzione, le particolari personalità giuridiche ed altre qualifiche ed attribuzioni concesse a singole associazioni.

Raccogliendo tutte le forze attorno ad una base programmatica comune si potrà avere la migliore arma di difesa e di affermazione dei diritti dei cacciatori.

Per quanto concerne i principi più strettamente tecnici (classificazione della selvaggina, mezzi, tempi e luoghi di caccia, calendari, caccia controllata, rapporti con l'agricoltura) si è inteso lasciare, per i motivi già detti, ampi poteri alle Regioni, fornendo loro gli elementi per l'adeguamento dell'esercizio venatorio alla esigenza del rispetto delle leggi biologiche che regolano la vita ed

il riprodursi della fauna, disciplinando altresì tale esercizio in rapporto alle possibilità delle risorse faunistiche ed ambientali.

Onorevoli senatori, abbiamo fiducia che questo nostro disegno di legge venga sollecitamente discusso.

Occorre al più presto offrire alle Regioni che si accingono a varare le loro leggi in materia venatoria, una legge democratica e moderna affinché esse possano esercitare le potestà legislative che la Costituzione repubblicana loro affida.

È un momento assai critico e dunque decisivo per l'avvenire della caccia italiana, che, assurta ormai all'importanza di un grande fenomeno di massa, occorre coordinare ed adeguare alle mutate condizioni sociali, ambientali e faunistiche, sciogliendo i nodi dell'attuale crisi con una normativa democraticamente avanzata, nell'ambito della quale possano essere soddisfatti il pubblico interesse generale e quello della collettività dei cacciatori che pur ne rappresenta una importante componente.

La protezione della natura e quindi della fauna selvatica (quest'ultima va considerata, come la zootecnia, la pesca, l'agricoltura, le foreste, un geloso patrimonio nazionale) esigono provvedimenti immediati: trattasi di una situazione di emergenza e come tale essa va urgentemente e seriamente affrontata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Trasferimento dei poteri alla Regione)

Tutti i poteri legislativi in materia di esercizio della caccia e della uccellazione e di protezione della fauna selvatica sono trasferiti all'Ente Regione in applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale.

Art. 2.

(Abrogazione del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016)

Il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, nonché tutte le altre norme, leggi o decreti in materia di caccia e di uccellazione e di protezione della selvaggina sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Esercizio di caccia)

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, animali ed arnesi a ciò destinati.

Agli effetti della presente legge è considerato altresì esercizio di caccia l'abbattimento o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

Art. 4.

(Selvaggina)

Fra la fauna selvatica sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti, le arvicole, ed eventuali altre specie indicate dalle leggi regionali.

Art. 5.

(Finalità dell'esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia e della uccellazione può essere esercitato a soli ed esclusivi fini sportivi, salvo quelli sperimentali, scientifici ed ornitologici opportunamente disciplinati dalla presente legge.

L'esercizio della caccia e della uccellazione non deve comunque mai compromettere la necessaria protezione e conservazione della fauna selvatica che, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 6, è considerata patrimonio nazionale.

Art. 6.

(Proprietà della selvaggina)

Sul terreno libero la selvaggina appartiene a chi la abbatte o la cattura. Per altro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non precluso all'esercizio della caccia e della uccellazione dalla presente legge.

Art. 7.

(Selvaggina protetta)

Devono essere considerate protette le seguenti specie di selvaggina:

a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune e la lepre bianca;

b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola.

Solo con legge speciale regionale previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna può essere modificato l'elenco

delle specie protette di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

È vietata la cattura di selvaggina protetta a mezzo di reti, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, parchi regionali e parchi nazionali a scopo di ripopolamento o miglioramento tecnico ed ai fini dell'equilibrio biologico tra le specie.

In caso di particolari necessità tecniche e scientifiche le Regioni possono consentire deroghe al suddetto divieto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000.

Art. 8.

(Tutela dell'equilibrio naturale)

Le Regioni provvedono al controllo delle specie che moltiplicandosi eccessivamente arrechino danno grave al patrimonio faunistico o alle colture, alterando l'equilibrio naturale.

Con leggi regionali saranno determinati i luoghi, i tempi e le modalità in cui la caccia e l'uccellazione a tali specie è consentita anche in tempo di divieto generale e assoluto.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 9.

(Licenza di caccia ed uccellazione - Tasse di concessione)

La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 15 milioni.

Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri o con furetto deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale ed ha la durata di anni sei dal giorno del rilascio. La licenza per l'esercizio dell'uccellazione ha valore soltanto per le Regioni che tale

esercizio consentono. La licenza di caccia si compone di due parti: il permesso di porto di fucile che sarà rilasciato dalla Questura in base alle leggi di pubblica sicurezza e la autorizzazione all'esercizio della caccia che sarà rilasciata dalle Regioni dietro presentazione della ricevuta del versamento della tassa di concessione. Tale autorizzazione potrà essere rinnovata per cinque annate successive attraverso il versamento in conto corrente della tassa di concessione.

Per il rilascio della prima licenza di caccia, nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La questura deve comunicare ogni fine mese al competente ufficio regionale la concessione, la sospensione o la revoca dei porti di fucile.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellazione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali da versarsi nelle casse della Regione:

a) licenza di caccia con uso di fucile ad un colpo, lire 7.000; a due colpi, lire 10.000; a più colpi, lire 14.000;

b) licenza di uccellazione fissa, lire 30 mila;

c) licenza di prodina, lire 20.000;

d) appostamento fisso, lire 10.000.

Art. 10.

(Forme di caccia e uccellazione)

La caccia e l'uccellazione possono essere esercitate sia in forma vagante che da appostamento, anche mediante l'uso di richiami vivi, con le limitazioni previste dall'articolo 22, lettere a) e b).

La caccia e l'uccellazione esercitate da appostamento fisso semprechè siano consenti-

te dalle leggi regionali, non danno diritto ad alcuna zona di rispetto superiore ad un raggio di 100 metri dal capanno principale. Sono vietati gli impianti di appostamento fisso a distanza inferiore ai mille metri da altri preesistenti, nonchè a distanza inferiore ai 500 metri da oasi di protezione e rifugio e parchi naturali. Sono parimenti vietati tali impianti sui valichi montani e collinari e dentro un raggio di mille metri attorno ad essi.

Gli appostamenti fissi sono soggetti alla tassa annuale indicata alla lettera *d*) dell'articolo 9.

Chiunque eserciti la caccia e l'uccellazione in violazione delle norme di cui sopra è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000.

Art. 11.

(Ripartizione delle tasse)

L'importo complessivo delle tasse e dei proventi contravvenzionali deve essere così utilizzato da ciascuna Regione:

l'82 per cento ai fini dell'attuazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia e di uccellazione. Ciascuna Regione provvede al necessario congruo finanziamento delle Province per l'assolvimento dei compiti ad esse affidati in materia di caccia;

il 14,5 per cento da versare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che di concerto con la commissione interregionale di cui all'articolo 44 della presente legge, provvederà a ripartirlo annualmente fra Regioni che pur disponendo di ambienti naturali idonei, a causa di scarsi mezzi finanziari a disposizione, sono carenti di strutture territoriali faunistico-venatorie, per la costituzione e la gestione delle medesime ai fini di una equa distribuzione del patrimonio faunistico e delle possibilità venatorie sull'intero territorio nazionale;

il 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 46 della presente legge;

lo 0,5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia istituito presso la

Università di Bologna, secondo modalità che saranno concordate con la Regione Emilia-Romagna.

Art. 12.

(Finalità dell'uccellazione)

L'uccellazione può essere esercitata al solo fine di catturare uccelli destinati a scopi ornamentali, scientifici e di richiamo soltanto nelle Regioni che riterranno opportuno consentirla.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000.

Art. 13.

(Calibro delle armi da caccia - Furetti)

La caccia può essere esercitata con armi portatili di calibro non superiore al 12, con cani e con furetti.

La caccia con furetti è consentita solo in funzione della difesa dell'agricoltura e di cattura a scopo di ripopolamento e deve essere debitamente autorizzata dalle Regioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000.

Art. 14.

(Abolizione e trasformazione di bandite e riserve)

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione può essere esercitato sull'intero territorio nazionale ad eccezione delle sole zone in cui esso è vietato dalla presente legge o da leggi regionali.

Nessuna zona del territorio nazionale può essere sottratta alla libera caccia per essere costituita in « riserva » o in « bandita » privata.

Tutte le « bandite private » e tutte le « riserve » di caccia in atto e risultanti inadempienti ai fini istituzionali previsti dalle norme legislative in vigore al momento dell'approvazione della presente legge debbono essere immediatamente revocate dalle autorità regionali competenti e possono essere

trasformate in « oasi di protezione e rifugio », se ritenute idonee, in « zone di ripopolamento e cattura » per la conduzione delle quali le Regioni dovranno avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei cacciatori e degli uccellatori di cui agli articoli 45 e 46.

Tutte le « riserve » in atto risultanti in regola con le leggi in vigore, saranno trasformate in « oasi di protezione e rifugio » o in « zone di ripopolamento e cattura » o aperte alla caccia allo scadere delle concessioni.

Tutti i fondi chiusi attualmente esistenti in base alle leggi vigenti debbono essere ristretti agli effetti venatori ad un raggio di 150 metri dal fabbricato principale. I fondi chiusi di nuova istituzione non possono superare una superficie massima di metri quadrati 70.650.

Per fondo chiuso deve intendersi una porzione di terreno circoscritta da una rete metallica o un muro alto almeno metri 1,80 o da un corso d'acqua largo almeno metri 3 e il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50.

Art. 15.

(Riserve presidenziali)

I terreni di proprietà dello Stato assegnati alla Presidenza della Repubblica o di proprietà della medesima, sono costituiti di diritto in riserve presidenziali di caccia. Le riserve presidenziali sono esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità prescritta dalla legge applicandosi ad esse solo le disposizioni, emanate anche dalle leggi regionali, stabilite per la protezione della selvaggina dai danni di terzi.

Art. 16.

(Strutture del territorio)

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere l'ordinato sviluppo del turismo, possono essere costituite con la denominazione di « parchi nazionali » e

« parchi regionali » zone di divieto assoluto di caccia e di pesca.

I territori costituiti in parchi nazionali o regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, debbono essere circondati da tabelle portanti la scritta « divieto di caccia ».

Le tabelle debbono essere collocate lungo il perimetro della zona vietata su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri e ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da due contigue.

Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno 30 metri di distanza. Quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su boe galleggianti fisse emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le tabelle perimetrali debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

I territori demaniali nei quali si accerti che l'esercizio della caccia e della uccellazione possano pregiudicare gravemente le colture forestali e le attività silvopastorali o zootecniche in atto, devono essere costituiti nei loro ambienti idonei in oasi di protezione e rifugio, in zone di ripopolamento e cattura od altra struttura faunistico-venatoria.

Qualora non esista tale pregiudizio i territori demaniali devono essere restituiti al pubblico godimento naturale e all'uso venatorio, in un rapporto fra tali destinazioni da stabilirsi dalle Regioni in ragione della pubblica incolumità e del diritto dei cittadini di usufruire, secondo le proprie scelte, del loro tempo libero.

Nelle « zone di ripopolamento e cattura » l'esercizio della caccia e della uccellazione è vietato a chiunque e la loro istituzione de-

ve servire alla riproduzione, all'allevamento ed alla cattura della selvaggina stanziale protetta e per il ripopolamento del terreno libero.

Nelle « oasi di protezione e rifugio » della fauna sono vietate la caccia e l'uccellazione. Per la costituzione di tali oasi debbono essere preferite le zone particolarmente adatte alla sosta della selvaggina migratoria.

Le « zone di ripopolamento e cattura » possono seguire un criterio di rotazione nell'ambito del territorio della Regione.

La gestione delle « zone di ripopolamento e cattura » delle « oasi di protezione e di rifugio » spetta alle Regioni che dovranno avvalersi della collaborazione delle associazioni dei cacciatori e degli uccellatori rispondenti ai requisiti fissati dalla presente legge all'articolo 46, degli esperti di zoologia e dei rappresentanti delle organizzazioni dei produttori agricoli.

Qualora la costituzione delle « zone di ripopolamento » e delle « oasi di protezione e rifugio » comporti pregiudizio all'agricoltura dovrà essere corrisposto ai proprietari e ai coltivatori danneggiati, ciascuno per la sua parte, un equo risarcimento, dopo immediato accertamento del danno da parte dei competenti uffici regionali.

Il contravventore è punito con la multa da lire 40.000 a lire 120.000.

Art. 17.

(Zona faunistica delle Alpi)

I territori alpini sono considerati zona faunistica a sè stante e pertanto le Regioni interessate possono emanare particolari leggi che vi regolino l'esercizio venatorio al fine di tutelare e proteggere la caratteristica fauna.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, incluse le Regioni a statuto speciale, determinano, d'intesa fra loro, i confini della « zona faunistica » delle Alpi e provvedono a delimitarli attraverso l'apposizione di apposite tabelle esenti da ogni tassa di bollo.

La « zona faunistica » delle Alpi non può comunque essere istituita su territori con al-

timetria al di sotto dei 1.000 metri sul livello del mare.

Art. 18.

(Pubblicazione del calendario venatorio)

Le Regioni pubblicano ogni anno entro il 1° luglio il calendario relativo all'intera annata venatoria. Qualsiasi norma eventualmente contenuta nelle leggi e nei calendari venatori regionali che sia in contrasto con quelle della presente legge è nulla a tutti gli effetti. Il magistrato competente cui pervengano verbali o rapporti per contravvenzioni e denunce elevate in base a tali norme provvedono di ufficio alla loro archiviazione senza dare luogo ad alcun procedimento.

Art. 19.

*(Periodi consentiti
per la caccia e l'uccellazione)*

Fatta salva la particolare regolamentazione dell'esercizio della caccia e della uccellazione nella zona faunistica delle Alpi, le leggi regionali stabiliscono il calendario venatorio in base ai seguenti inderogabili principi:

a) sono assolutamente vietate la caccia e l'uccellazione a qualsiasi specie di selvaggina fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 8 della presente legge, nel periodo massimo compreso fra il 1° aprile e la seconda domenica di agosto;

b) è sempre vietata l'uccellazione alle specie dichiarate protette dalla presente legge e dalle leggi regionali;

c) la caccia alla selvaggina stanziale protetta non può essere consentita oltre il 1° gennaio;

d) la caccia alla selvaggina stanziale protetta deve essere consentita a partire dalla terza domenica di settembre, mentre per la selvaggina migratoria è facoltà dei Consigli regionali anticipare la data di apertura alla seconda domenica di agosto;

e) la caccia e l'uccellazione alla selvaggina migratoria sono consentite fino al 31

marzo. Le leggi regionali determinano le specie di selvaggina migratoria escluse o consentite nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo.

Particolari restrizioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di selvaggina da abbattere possono essere stabilite dalle leggi regionali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 20.

(Detenzione della selvaggina)

Le leggi regionali disciplinano il divieto di detenzione della selvaggina viva protetta e dettano le condizioni particolari ed eccezionali in presenza delle quali tale detenzione può essere autorizzata. Chi detiene senza autorizzazione selvaggina protetta è punito con l'ammenda di lire 10.000 e, se il numero dei capi è superiore a due, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000.

Art. 21.

(Caccia senza licenza)

Chi esercita la caccia o l'uccellazione senza essere munito della prescritta licenza e dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi previste dall'articolo 9 e con cani o furetti senza essere titolare della licenza di caccia con uso di fucile è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 120.000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione alle norme delle leggi penali, delle leggi di pubblica sicurezza e delle leggi sulle concessioni governative.

Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, il concessionario deve portare con sé la prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda di lire 1.200. Non si procede contro colui che nel termine di cinque giorni a decorrere da quello della contestazione paghi all'agente che

l'ha contestata o alla autorità indicata dalla Regione, una somma corrispondente alla predetta ammenda ed esibisca, in pari tempo, la licenza.

Avvenuto il pagamento debbono essere restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellazione eventualmente sequestrati e la somma deve essere devoluta all'Ente regione sul cui territorio è stata commessa l'infrazione. Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione deve essere trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Art. 22.

(Divieti speciali di caccia e uso di selvaggina)

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) divieto di usare richiami accecati;
- b) divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la coturnice, la pernice sarda;
- c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nelle « zone di ripopolamento e cattura » e « oasi di protezione » nei « parchi nazionali e regionali », nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità sui luoghi stessi;
- d) divieto di cacciare a rastrello in più di quattro persone;
- e) divieto di cacciare qualsiasi tipo di selvaggina usando veicoli di qualunque genere.

L'uso di quaglie di allevamento o cattura ai sensi di legge è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allevamento dei cani e alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove, anche con l'uso del fucile, debbono essere autorizzati dalle leggi regionali.

Per il tiro a volo sono consentiti soltanto il piccione, lo storno e il passero.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 e da lire 80 mila a lire 240.000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 23.

(Specie sempre protette)

È proibito uccidere e catturare:

- a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo e il muflone;
- b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;
- c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
- d) l'orso;
- e) la marmotta durante il letargo;
- f) la foca;
- g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
- h) l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*), la gru, i fenicotteri, gli aironi, le cicogne e i cigni;
- i) i rapaci notturni. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;
- l) le femmine dell'urogallo o il fagiano di monte;
- m) le rondini ed i rondoni di qualsiasi specie;
- n) l'usignolo, il pettirosso, i luì di qualsiasi specie, i codibugnoli, i fioraccini, regoli, scriccioli, cincie, picchi;
- o) i colombi torraioli (*Columba livia*) sia di colombaia che selvatici ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari di colombi;
- p) la selvaggina introdotta dalle competenti autorità a norma delle leggi regionali durante il periodo dell'acclimatazione e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o di raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

La Regione può autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune specie suindicate anche nelle « zone di ripopolamento e cattura » o nelle « oasi di protezione o rifugio » alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e da lire 100.000 a lire 500.000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta di grossa mole e di particolare valore faunistico.

Art. 24.

(Immissioni, importazioni e commercio di selvaggina)

È sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione della Regione, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

L'introduzione dall'estero di lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi, è consentita soltanto alle Regioni le quali, col parere del suddetto Laboratorio di zoologia, sono tenute alla salvaguardia delle specie autoctone.

Il contravventore è punito con la multa da lire 50.000 a lire 150.000.

È sempre vietato acquistare, vendere e detenere per vendere o comunque porre in commercio la selvaggina alla quale è sempre vietata la caccia e l'uccellazione, sia a norma della presente legge che a norma delle leggi regionali.

È inoltre vietato acquistare all'interno e all'estero, vendere, detenere per vendere e porre altrimenti in commercio ogni specie di selvaggina migratoria morta.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000. La pena è raddoppiata quando si tratti di selvaggina vietata. In caso di recidiva, qualora il reato sia stato commesso in un esercizio pubblico (ristorante, albergo, pensione, bottega di generi alimentari, macelleria, pubblico mercato, eccetera) ed il responsabile sia titolare della licenza di commercio, la legge comporta, oltre all'ammenda, anche la sospensione della licenza medesima per un periodo da trenta a sessanta giorni.

Art. 25.

(Giorno venatorio - Terreno coperto di neve)

La caccia e l'uccellazione a qualsiasi specie di selvaggina sono vietate da un'ora dopo

il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e quando il terreno è in tutto o nella maggior parte coperto di neve.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000.

In caso di caccia notturna il contravventore è punito con la multa da lire 50.000 a lire 150.000 e da lire 20.000 a lire 100.000 in caso di caccia su terreno coperto di neve.

La pena è raddoppiata quando si tratta di selvaggina protetta.

Art. 26.

(Presca e detenzione di uova, nidi e piccoli nati)

Sono vietate la raccolta e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura da parte di persone autorizzate. Questa norma non è applicabile nel caso previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 e da lire 40.000 a lire 120.000 quando si tratti di selvaggina protetta.

La raccolta e detenzione di uova e piccoli nati al fine di sottrarli a sicura morte o distruzione è consentita e disciplinata dalle leggi regionali.

Art. 27.

(Divieto di sparo in determinate località)

L'esercizio della caccia con uso delle armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di 50 metri da immobili, abitazioni, o fabbricati adibiti a luogo di lavoro, dalle vie di comunicazione ferroviaria e dalle strade carrozzabili escluse quelle poderali o interpoderali. È vietato sparare in direzione dei suddetti immobili, abitazioni, fabbricati adibiti a luogo di lavoro, vie di comunicazione e strade carrozzabili da una distanza inferiore a metri 150. È vietato inoltre portare armi cariche anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere. Nel periodo di

chiusura della caccia è vietato portare armi da caccia cariche con munizione spezzata. Nel caso di contemporaneo trasporto di munizione spezzata e fucile quest'ultimo deve essere smontato o chiuso in busta o altro involucro. Tale divieto si applica anche in periodo di caccia aperta, nelle « zone di ripopolamento o cattura », « oasi di protezione e rifugio » e nei parchi naturali. Tale divieto non si applica agli agenti di vigilanza venatoria.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000. L'ammenda è raddoppiata se l'infrazione è commessa all'interno di una zona di ripopolamento e cattura.

Art. 28.

(Divieto di caccia in luoghi pubblici)

È sempre vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati a uso pubblico e privato e nei terreni destinati ad impianti sportivi. È parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio dell'autorità militare, e dove esistono monumenti nazionali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta « zona militare » - divieto di caccia - o « monumento nazionale » - divieto di caccia.

Tali tabelle sono esenti da tasse.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 29.

(Mezzi proibiti)

È vietato ogni tipo di uccellazione diverso da quelli prescritti dalla presente legge e sono assolutamente vietati l'uso di richiami accecati e l'uccisione degli uccelli catturati.

Sono del pari vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia con fucile su natanti a motore, ovvero a rimorchio di natanti a motore;

sui fiumi, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;

c) i mezzi elettrici, le lanterne, le insidie notturne;

d) le gabbie, le ceste, pietre a scatto, tagliole o altro genere di trappole e trabocchetti;

e) i lacci di qualsiasi specie;

f) le pasture di qualsiasi tipo e a qualsiasi specie di selvaggina;

g) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo munito o non di amplificatore del suono;

h) le panie e i panioni sia fissi che vaganti;

i) le armi munite di silenziatore;

l) la caccia con furetto salvo i casi previsti dall'articolo 13;

m) l'uso di armi, portatili o non, di calibro superiore al 12.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni pericolosi destinati a segnale di allarme.

Il contravventore è punito con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, la pena è raddoppiata.

Art. 30.

*(Divieto dei clororganici in agricoltura -
Uso di altre sostanze chimiche)*

A difesa della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, è assolutamente vietato usare in agricoltura erbicidi, pesticidi e insetticidi clororganici.

Sono inoltre severamente vietati trattamenti in agricoltura con altre sostanze chimiche:

a) a mezzo di aeromobili;

b) simultaneamente su grandi superfici;

c) con forte rugiada, con terreno gelato, sotto la pioggia e con sole cocente;

d) sui bordi delle strade e dei boschi, nelle scarpate e negli incolti.

È vietato inoltre vuotare le acque di risciacquo dei recipienti usati per l'irrorazione del-

le suddette sostanze nei fossi, fiumi, stagni, in mare o vicino a pozzi.

È altresì vietata la immissione in acqua o territori accessibili alla fauna selvatica di sostanze o residui che possano riuscire letali alla fauna stessa.

Il contravventore è punito con la multa da lire 50.000 a lire 300.000. In caso di uso di aeromobili, la multa è raddoppiata.

L'impiego di ogni sostanza chimica in agricoltura dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Il contravventore è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 31.

(Divieti di uccellazione)

L'uccellazione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile e nei valichi montani, ad altitudine superiore ai 1.000 metri. È altresì vietata la uccellazione con reti alle quaglie.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 32.

(Tutela delle coltivazioni)

L'uccellazione comunque esercitata e la caccia vagante in terreni in actualità di coltivazione delimitati da apposite tabelle recanti la scritta « art. 32 della legge sulla caccia, divieto di caccia vagante » collocate nei modi indicati dall'articolo 16 della presente legge, sono vietate a chiunque compreso il proprietario o possessore della terra, quando possono arrecare danno effettivo alle colture.

Per terreni in actualità di coltivazione si intendono: i vivai, le coltivazioni floreali, gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati naturali nel periodo della falciatura, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio, i frutteti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fi-

no al raccolto, i terreni rimboschiti di recente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione. Il conduttore del fondo è obbligato a rimuovere le tabelle appena viene a cessare l'attualità di coltivazione.

L'inosservanza del divieto di cui sopra è punita con la multa da lire 10.000 a lire 30.000. La disposizione non viene applicata qualora soltanto il cane sia entrato nella zona vietata e il cacciatore abbia provveduto a risarcire il danno arrecato alle colture.

Il conduttore del terreno che non provvede a rimuovere le tabelle del divieto appena cessa l'attualità di coltivazione o che appone abusivamente le tabelle di divieto è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000 più lire 5.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

Art. 33.

(Divieto nei luoghi dell'industria della pesca)

La caccia e l'uccellazione sono vietate a chiunque nei territori vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 16. Tali tabelle possono portare la scritta « Valle da pesca ». Divieto di caccia ».

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 60.000.

Art. 34.

(Cani vaganti)

La normativa sui cani vaganti e sulla custodia dei cani da guardia, è regolata con leggi regionali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 e da lire 10.000 a lire 30.000.

Le leggi regionali regolano inoltre l'allenamento e l'addestramento dei cani.

Art. 35.

(Corpi di vigilanza)

Per la vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione della selvaggina e dell'esercizio della caccia e della uccellazione sono costituiti Corpi regionali di agenti venatori con le modalità e le norme stabilite dai singoli Consigli regionali. Con essi collaborerà il Corpo forestale dello Stato.

Le infrazioni alla presente legge e alle singole leggi regionali potranno essere rilevate anche dagli ufficiali e dagli agenti dei Corpi di polizia dello Stato e dagli agenti di polizia urbana in servizio presso i comuni.

Nessuna competenza in materia hanno altri agenti o guardie giurate. Gli eventuali verbali di contravvenzione per infrazioni contestate da agenti non indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono nulli ed inefficaci a tutti gli effetti ed i magistrati cui pervenissero procederanno alla loro archiviazione.

Agli agenti di vigilanza e dei Corpi di polizia di cui ai primi due commi del presente articolo è vietato di esercitare la caccia e l'uccellazione mentre sono in servizio.

La legge regionale disciplina e regola lo stato giuridico degli agenti venatori di cui al comma precedente. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 36.

(Poteri degli agenti - Sequestri)

Ferme restando le norme del codice di procedura penale, le leggi regionali emanano norme relative ai poteri degli agenti cui è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia.

Sono soggetti al sequestro:

- a) le armi e gli strumenti di caccia e di uccellazione;
- b) la selvaggina morta;
- c) gli animali vivi, i richiami vivi che a cura dell'agente verbalizzante debbono essere liberati in campagna;

d) i mezzi di locomozione, ove siano usati per perseguire od insidiare la selvaggina nelle ore notturne con l'impiego di sorgenti luminose. È comunque vietato sequestrare i cani.

Art. 37.

(Casi di aggravamento di pena)

Nel caso in cui non sia stato possibile per il rifiuto o altro fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellazione, il minimo della pena è raddoppiato.

Se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza e da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.

Art. 38.

(Oblazione)

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge e dalle leggi regionali che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 25 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione fattagli dalla autorità competente indicata dalla legge regionale.

Il contravventore, entro il termine di 10 giorni dalla data di cui al precedente comma, deve presentare apposita domanda alla competente autorità, la quale constatata la legittimità della medesima, comunica all'interessato l'ammontare della somma da pagare a favore della Regione a titolo di oblazione che deve essere pari al minimo della pena prevista a norma di legge. Il contravventore è tenuto a pagare all'autorità indicata dalla legge regionale una somma non superiore a lire 1.500 a titolo di rimborso spese.

Non è ammessa l'oblazione in caso di reati commessi da cacciatori o uccellatori sprovvisti di regolare licenza di caccia o uccellazione o per infrazioni commesse dagli agenti di vigilanza.

Art. 39.

(Obbligo del procedimento penale)

Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del codice di procedura penale, le autorità competenti indicate dalle leggi regionali trasmettono al Pretore il verbale di contravvenzione, per il procedimento penale, nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto la somma di cui al secondo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

Art. 40.

(Confisca, revoca ed esclusione della licenza)

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia o di uccellazione nonchè della selvaggina in conformità di quanto stabilisce il Codice penale. Detta confisca non si estende al cane.

La condanna importa altresì la revoca della licenza, quando si tratta di reato di caccia o di uccellazione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne o da bordo di automezzi, ovvero in « zona di ripopolamento e cattura » o in « oasi di protezione » o in « parchi naturali » ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa dopo trascorsi 2 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nei riguardi dei recidivi.

Nel caso di più di 2 condanne per la violazione della presente legge il colpevole è soggetto alla esclusione definitiva della concessione della licenza.

A tale esclusione è soggetto anche il colpevole di incidenti che abbiano procurato gravi danni a sè o a terzi in conseguenza di imprudente uso dell'arma.

Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorità giudiziaria competente deve trasmettere co-

pia del dispositivo della sentenza alla Questura e alle autorità indicate dalla legge regionale.

Art. 41.

(Laboratorio di zoologia applicata alla caccia)

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Regione Emilia-Romagna.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza alle Regioni in materia di caccia e di uccellazione ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dalla Regione Emilia-Romagna, sentiti i Presidenti delle altre Regioni. Con la stessa legge di approvazione dello Statuto saranno stabiliti, l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

Presso le Università ed altri idonei istituti le Regioni potranno istituire centri di studio, di ricerca e di osservazione per l'allevamento, l'alimentazione, la prevenzione delle malattie e quanto attiene alla vita ed alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare.

Chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna, oppure alle sezioni locali delle Associazioni venatorie, o ai Comuni, o alle Amministrazioni provinciali, o alle stazioni dei Carabinieri, i quali riferiranno al Laboratorio suddetto.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

Art. 42.

(Organi delle Regioni)

Le leggi regionali istituiscono eventuali organi tecnici e consultativi dell'Ente Regione in materia venatoria regolandone i compiti, la composizione e il funzionamento.

La rappresentanza delle Associazioni venatorie di cui all'articolo 46 in detti organi non potrà essere inferiore alla metà dei membri componenti.

Art. 43.

(Decentramento)

Le leggi regionali provvedono al necessario decentramento dei compiti e funzioni delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione delle leggi venatorie. Con le medesime vengono stabilite le norme di collaborazione delle organizzazioni di cacciatori e uccellatori con la Regione, le Province e i Comuni.

Art. 44.

(Commissione interregionale per il territorio e la difesa della natura)

Presso il Ministero dell'agricoltura è istituita una Commissione interregionale composta dai presidenti delle Giunte regionali, o loro delegati, presieduta dal Ministro con i seguenti compiti:

a) esame degli interventi governativi in materia di difesa del suolo e protezione della natura che abbiano diretto riflesso sull'assetto del territorio, sulla protezione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale e sulla destinazione del territorio a scopi faunistico-venatori, nel quadro della programmazione degli interventi di competenza regionale;

b) esame delle domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle Associazioni venatorie;

c) amministrazione del fondo interregionale di cui al terzo comma dell'articolo 11.

Art. 45.

(Confederazione delle Associazioni)

Le Associazioni nazionali tra cacciatori sono libere.

Qualora le Associazioni venatorie si riuniscano in confederazione le competenti autorità dovranno riconoscerle personalità giuridica di diritto pubblico entro 6 mesi dalla sua costituzione. Il Presidente eletto dal Consiglio confederale ha diritto a rappresentare la confederazione nelle organizzazioni sportive in cui tale rappresentanza è prevista dalle leggi o comunque richiesta.

Il Consiglio confederale è composto dai rappresentanti delle varie Associazioni dei cacciatori e dagli uccellatori aderenti.

Art. 46.

(Associazioni venatorie - Riconoscimento)

Le Associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico debbono essere riconosciute come Associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione prevista dall'articolo 44, e debbono essere ammesse alla ripartizione dei proventi di cui all'articolo 11 purchè posseggano i requisiti seguenti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative e tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici in almeno metà delle Regioni.

Nelle Associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

Qualora vengano meno in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone, con proprio decreto, la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 47.

(Compiti delle Associazioni venatorie)

Le Associazioni venatorie di cui ai precedenti articoli 45 e 46 oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge o dalle leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato, delle Regioni e delle Amministrazioni provinciali e comunali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano gli equilibri naturali, le tecniche venatorie con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento sul territorio di caccia;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio.

Art. 48.

(Divieto di imporre oneri straordinari)

È rigorosamente vietato in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo imporre tasse o contributi per l'esercizio della caccia e della uccellazione al di fuori di quelli previsti dalla presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1.

(Cacce litoranee)

Successivamente al 31 marzo e non oltre la seconda domenica di maggio le Regioni possono consentire la caccia soltanto alle quaglie e alle tortore lungo la fascia costiera del continente e delle isole per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e per motivi contingenti ed eccezionali.

Le leggi regionali determineranno le condizioni di tempo e di luogo in cui tale caccia può essere autorizzata.

Entro il termine di 5 anni di cui sopra le Regioni che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano carenti di strutture faunistico-venatorie capaci di garantire forme alternative di esercizio venatorio alle suddette cacce litoranee, devono provvedere ad istituire sul territorio di loro competenza le strutture di produzione naturale della fauna selvatica indicate dagli articoli 14 e 16 della presente legge.

Art. 2.

(Divieto di caccia alla migratoria nelle riserve)

L'esercizio della caccia e dell'uccellazione alla selvaggina migratoria, di qualsiasi spe-

cie, è vietato con effetti immediati in tutte le riserve.

Chiunque eserciti la caccia o l'uccellazione alla selvaggina migratoria nelle riserve è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000.

Art. 3.

(Tabelle abusive di riserva e bandita)

Nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore della presente legge e l'istituzione delle « riserve » e delle « bandite private » chiunque appone tabelle di bandita o riserva senza essere in possesso della relativa concessione e chiunque collochi le tabelle su una estensione di terreno maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione sarà punito con l'ammenda da lire 200.000 e di lire 10.000 per ogni tabella abusiva.

Art. 4.

*(Inquadramento
dei corpi regionali di vigilanza)*

Nei corpi regionali di cui all'articolo 35 della presente legge dovranno essere inquadrati innanzitutto coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esplicano attività di agente venatorio, che siano ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge regionale con la quale il Corpo viene costituito, e che abbiano i requisiti richiesti dalla legge istitutiva del Corpo.

Art. 5.

*(Riscossione tasse regionali - Modelli porto
d'armi e licenza)*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti di concerto con le Regioni, regoleranno la riscossione delle tasse sulla licenza di caccia e di uccellazione di concessione regionale e stabiliranno il modello nazionale del porto d'armi e della licenza di caccia, in conformità all'articolo 9 della presente legge.